In Gazzetta e in vigore le nuove norme su aree idonee l’installazione di impianti agrivoltaici e Transizione 5.0

È stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2025, il **decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175**, recante: «*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*» Il provvedimento urgente è vigore dal 22 novembre 2025, giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta*.

Vedi anche: DDL e relazioni – Disegno di legge 1718

“*Conversione in legge del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175, recante misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*“

Relazione illustrativa e Relazione tecnica

Il decreto interviene su due fronti: (i) gestione del Piano Transizione 5.0 e (ii) accelerazione dell’installazione di impianti da FER, con novità rilevanti su aree idonee e agrivoltaico.

1) Piano Transizione 5.0 – Scadenze, controlli e divieto di cumulo

Comunicazioni *ex* art. 38, comma 10, primo periodo del decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, **entro il 27 novembre 2025**. Per le comunicazioni presentate **dal 7 novembre alle ore 18:00 del 27 novembre 2025**, se i dati sono incompleti/errati o la documentazione è incompleta/non leggibile, il GSE può chiedere integrazioni da effettuare entro il termine perentorio indicato e, comunque, **non oltre il 6 dicembre 2025**.

Sanzione procedurale sostanziale

«*Il mancato adempimento da parte delle imprese alle richieste di integrazione o di sanatoria nei termini previsti dal secondo periodo comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d'imposta*».

Si evidenzia che non è sanabile la mancanza di elementi della certificazione di riduzione dei consumi energetici (DM 24 luglio 2024, art. 15, comma 1, lett. *a)*).

Divieto di cumulo

Si chiarisce che l'impresa non può presentare, per i medesimi beni, sia la domanda per il credito 5.0 (art. 38, D.L. n. 19/2024) sia quella per il credito beni strumentali nuovi (L. n.178/2020, art. 1, commi 1051 ss.).

Le imprese che alla data del 22 novembre 2025, hanno

presentato entrambe le domande devono optare con modalità telematiche **entro il 27 novembre 2025 per uno dei due crediti**.

Se si opta per il 5.0 ma il beneficio non è riconosciuto per superamento del limite di spesa, resta salva (verificati i requisiti) la possibilità di accedere al credito beni strumentali nei limiti delle risorse vigenti.

Nei casi di prenotazione su entrambi i crediti di imposta, l'impresa beneficiaria a seguito della comunicazione di completamento dell'investimento e previa ricezione di richiesta dal GSE comunica, entro cinque giorni dalla suddetta ricezione, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito d'imposta non fruito. Il GSE provvede immediatamente.

Vigilanza e controlli GSE

Rafforzati i poteri: vigilanza sui soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni i (nuovo comma 11-ter) e controlli tecnici su tutta la documentazione (nuovo comma 16), con annullamento della prenotazione e segnalazione all'AE per recupero del credito con interessi e sanzioni. Nei giudizi tributari avverso gli atti di recupero il GSE è litisconsorte necessario ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Rinnovabili – aree idonee e agrivoltaico

Definizioni e principio chiave

Nel D.Lgs. n. 190/2024 è introdotta la definizione di impianto agrivoltaico: impianto FV che preserva la continuità delle attività colturali e pastorali; è ammessa rotazione dei moduli in posizione elevata e l'uso di agricoltura digitale/di precisione.

Per effetto dell'art. 2, comma 2: «*È comunque sempre consentita l'installazione di impianti agrivoltaici di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f-bis), attraverso l'impiego di moduli collocati in posizione adeguatamente elevata da terra.*».

***Link* al testo del decreto-legge 21 novembre 2025, n. 175**, recante: «*Misure urgenti in materia di Piano Transizione 5.0 e di produzione di energia da fonti rinnovabili*» Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 271 del 21 novembre 2025.